REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quarta sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dott. Giuseppe De Tullio - Presidente -

- dott. Giuseppe Iascone Maglieri - Consigliere -

- dott. Andrea Luce - Consigliere - Relatore -

ha deliberato di pronunziare la seguente

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/2015 del 9 settembre 2015, iscritto al **n. 6139/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 27 aprile 2021 e pendente

TRA

l *Parte_1*, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio *Persona_1* del [redacted] rep. n. [redacted] dagli avvocati [redacted] (C.F. *C.F._1*) e [redacted] (C.F. n. *C.F._2*, ed elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali della stessa *Pt_1* - appellante -

E

Controparte_1 [redacted] (C.F.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

C.F._3), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale a margine della citazione in primo grado, dall'avvocato [redacted] (C.F. *C.F._4*), con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]

- appellato -

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1.- Il processo di primo grado.

Controparte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino l *Controparte_3* per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che gli erano derivati dall'infezione nosocomiale da staphylococcus che aveva contratto nel corso del ricovero presso il reparto di Ortopedia del *Organizzazione_1* di [redacted] tra il 13 ed il 20 settembre 2008, allorquando era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta pluriframmentaria della tibia destra.

Il giudice irpino, nella dichiarata contumacia della convenuta, istruiva la causa con l'acquisizione di documenti e lo svolgimento di una consulenza tecnica medico legale e la decideva con la sentenza n. 1531/2015.

2.- La sentenza appellata.

il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1531/2015, pronunciata e resa pubblica il 9 settembre 2015, ricondotta la fattispecie posta al suo esame all'alveo della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per danni cagionati al paziente, accertava la riconducibilità etiologica dell'infezione da stafilococco contratta dal *CP_1* all'intervento chirurgico cui costui era stato sottoposto presso il reparto di Ortopedia [redacted] *Org_1* " di [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

[redacted] in data 17 settembre 2008; quindi liquidava il danno non patrimoniale dell'attore in complessivi € 52.096,00 e quello patrimoniale in € 1.000,00 e riconosceva il diritto dell'attore agli interessi compensativi del maggior danno per il ritardato pagamento di quelle somme.

Il giudice irpino, quindi, condannava l *CP_5* a pagare al *CP_1* la complessiva somma di 59.614,45, oltre ulteriori interessi dalla decisione e spese di causa, ponendo a carico della prima anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

3.- Il processo di appello.

Con citazione notificata il 16 dicembre 2016 l *Parte_1* *[...]* – subentrata alla *CP_5* in forza della legge regionale della *Org_2* *[...]* 28 novembre 2008, n. 16 e della D.G.R.C del 23 febbraio 2009 n. [redacted] – impugnava dinanzi a questa Corte di appello di Napoli l'indicata decisione, che le era stata notificata il 17 novembre 2016, dolendosi della nullità del processo di primo grado. L'appellante ha dedotto che il *[...]* *Controparte_6* era privo di autonoma personalità giuridica ma mera articolazione interna dell' *Controparte_7* *[...]* fino al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 dell'ambito territoriale dell' *Controparte_8* , in forza di Decreto del Commissario ad acta della *Org_2* [redacted] e che giammai le era stato notificato l'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado; invocando la norma dettata dal secondo comma dell'art. 327 c.p.c., essa chiedeva "*dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione conseguentemente la nullità della sentenza n. 1531/15 e di tutti gli atti del giudizio R.G. n. 4800/2011 emessa dal Tribunale di*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

Avellino in data 9 settembre 2015, pubblicata in pari data e notificata all' *CP_2* *in data 17/11/2016*", col favore delle spese di causa.

Costituendosi con comparsa del 24 aprile 2017 *Controparte_1* eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, per essere stata la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Avellino ritualmente notificata in data 25 ottobre 2012, come accertato dal giudice irpino, che pure aveva dichiarato la contumacia della convenuta *Pt_1* , e tanto chiedeva affermare, con la vittoria delle spese del grado.

All'udienza del 27 aprile 2021 la causa, trattata secondo il modello cartolare di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, sulle conclusioni telematicamente trasmesse dall'appellato, conformi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, era riservata in decisione, con la concessione del termine per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali veniva a scadere il 19 luglio 2021.

4.- La decisione della Corte.

Con l'unico motivo di gravame l *Parte_1* si duole della nullità del processo e della sentenza di primo grado per l'omessa notificazione dell'atto di citazione introduttivo; a giustificazione della decadenza dall'impugnazione, proposta oltre il termine lungo dettato dal primo comma dell'art. 327 c.p.c. (la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 9 settembre 2015, l'appello risale al 16 dicembre 2016, ben oltre il termine annuale di cui alla citata norma, nel testo applicabile *ratione temporis*, che è quello antecedente la novella dell'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), essa invoca la norma dettata dal secondo comma della medesima disposizione.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

Va premesso che l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327, co. 2, c.p.c. è consentita in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, sempre che tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 19574 del 30/09/2015 e Sez. 5, sentenza n. 12004 del 31/05/2011).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'atto di citazione – per l'udienza del 28 marzo 2013 – indirizzato alla *[...] Parte_1*, introduttivo del processo di primo grado, risulta affidato all'Ufficiale giudiziario di Avellino il 16 ottobre 2012, spedito il giorno successivo e il 25 ottobre 2012 consegnato all' *Parte_2*, nelle mani di "*addetto alla ricezione degli atti*" "*al servizio del destinatario*", come emerge inequivocabilmente dall'avviso di ricevimento n. 22259 della raccomandata n. 76468250118 8, recante due timbri di detto Ufficio e la firma del ricevente (in prod. appellato).

Se è inconferente ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva la circostanza che il *Controparte_6* fosse mera articolazione interna dell' *Controparte_9* solo fino al 31 dicembre 2010 e dal giorno successivo articolazione dell' *[...] Controparte_8* (l'infezione nosocomiale dedotta in lite risale al 2008, il che conferma la legittimazione dell'*Contr*, va osservato come l'appellante non neghi che il luogo di consegna della citazione coincidesse con la sua sede legale – al tempo della notifica – o con una sede decentrata nella quale svolgeva attività amministrative e di direzione, desumendosene che essa aveva avuto o comunque avrebbe potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva.

5.- Le spese.

All'inammissibilità dell'impugnazione tardiva segue, in applicazione della regola della soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo di sentenza, tenendo conto del valore della controversia, parametrata al *disputatum*, della semplicità dell'unica questione trattata, del mancato svolgimento di una fase istruttoria, della perfetta sovrapponibilità dello scritto conclusionale dell'appellato alla sua comparsa di costituzione nonché di tutti gli altri parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati di cui ai decreti del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ed 8 marzo 2018, n. 37.

Trova applicazione all'appellante il comma 1-*quater* che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che "*Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis*".

P.Q.M.

La Corte di appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' *Parte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/2015 del 9 settembre 2015, così provvede:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706

1) dichiara l'appello inammissibile;

2) condanna l'appellante *Parte_1* a pagare all'appellato le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali in ragione del 15% di quei compensi, CPA ed IVA come per legge;

3) dichiara la sussistenza perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 20 luglio 2021.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

dott. Andrea Luce — dott. Giuseppe De Tullio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-706